

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 105° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987

#### Presidenza del Presidente BONIFACIO

##### INDICE

###### Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» (2108), approvato dalla Camera dei deputati (Coordinamento)

PRESIDENTE ..... Pag. 1, 2  
DE LORENZO, *ministro dell'ambiente* ..... 2

*I lavori hanno inizio alle ore 10,35.*

###### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» (2108), approvato dalla Camera dei deputati (Coordinamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è stato approvato nella seduta di ieri. In sede di redazione del testo è stata accertata l'esigenza di un coordinamento per uniformarlo integralmente, tramite alcune correzioni, al parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio. Le illustro.

All'articolo 2 del nuovo testo del disegno di legge la Commissione propone di inserire il seguente comma 4: «All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, determinato in ragione di lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale"».

Nel comma successivo è detto: «Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 5, primo comma, la Commissione bilancio suggerisce di ridurre l'onere da 10 miliardi a 9 miliardi e 750 milioni per l'anno 1987.

All'articolo successivo, il primo comma

dispone: «È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987 da iscrivere nello stato di previsione (...)». Si tratta di aggiungere, dopo le parole «per l'anno 1987», le altre «, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989».

Inoltre la Commissione bilancio propone la seguente dizione del comma 2 dello stesso articolo 6: «All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Contributo alle associazioni ambientaliste"».

Queste rappresentano le norme di copertura di quanto è già stato deliberato.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Tutti i componenti di questa Commissione ricorderanno che all'articolo 10 si parlava dell'inserimento, nell'ambito della legge precedente, la n. 349 del 1986, di un concerto aggiuntivo con il Ministro dei trasporti. A tale proposito dissi che andava aggiunto pure il concerto con il Ministro della sanità, anche perchè questo era stato l'intento iniziale del Parlamento nella legge istitutiva del Ministero per l'ambiente. Non mi sembra, però, che vi sia stata tale aggiunta.

PRESIDENTE. Si tratterebbe quindi di aggiungere alla fine della lettera c) dell'articolo 10, le parole «e con il Ministro della sanità».

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

La prima proposta di modifica riguarda l'articolo 2, di cui si propone il seguente nuovo testo:

#### Art. 2.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei

lavori pubblici e del tesoro, nonchè con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonchè, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

2. Il Servizio geologico è diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente è nominato con la procedura di cui al comma 1.

3. La dotazione organica complessiva prevista dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, è aumentata di dieci unità di personale con qualifiche non dirigenziali, da determinare con il decreto di cui al comma 1. Conseguentemente sono modificate le tabelle allegate alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, determinato in ragione di lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione del Servizio geologico nazionale».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato dell'articolo 2.

**È approvato.**

La seconda proposta di coordinamento riguarda il comma 1 dell'articolo 5, di cui si propone il seguente nuovo testo:

«1. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi e 750 milioni per l'anno 1987, da iscrivere

nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e al potenziamento delle attrezzature del Servizio geologico nazionale».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del comma 1 dell'articolo 5.

**È approvato.**

Metto nuovamente ai voti l'articolo 5 nel suo complesso nel testo coordinato.

**È approvato.**

La terza proposta di coordinamento riguarda l'articolo 6, di cui si propone il seguente nuovo testo:

**Art. 6.**

1. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonchè per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'articolo 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente.

2. All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantona-

mento: «Contributo alle associazioni ambientaliste».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo coordinato.

**È approvato.**

La quarta proposta di coordinamento riguarda l'articolo 10, di cui si propone il seguente nuovo testo:

**Art. 10.**

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, nn. 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonchè quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10 nel testo coordinato.

**È approvato.**

Non essendovi altre proposte di modifica, se nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO